



COMUNICATO UFFICIALE N. 178 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 152/AA al n. 156/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1179 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpiero ZAFFIRI, Enea D'ALONZO, e della società A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO ZAFFIRI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Dem Calcio 5, consentito e comunque non impedito ai calciatori Sigg. D'Alonzo Enea e Di Simone Alessio nella Stagione Sportiva 2023-2024, di prendere parte nelle file della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5 alle gare A.S.D. REAL DEM C5 – A.S.D. SULMONA FUTSAL del 23.09.2023, A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevoli per la Coppa della Divisione Calcio 5 Girone n 2, privi della certificazione attestante l'idoneità alla attività sportiva; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5, alla gara A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevole per la Coppa della Divisione Calcio 5 n 2 e alla gara A.S.D. ITALPOL C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 13.04.2024, valevoli per il Campionato Nazionale Calcio 5 Serie A2 Girone C, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ENEA D'ALONZO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Dem Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla Real Dem Calcio 5, alla gara A.S.D. TOMBESI C5 – A.S.D. REAL DEM C5 del 3.10.2023, valevole per la Coppa della Divisione Calcio 5 n 2, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Zaffiri Gianpiero e D'Alonzo Enea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Enea D'ALONZO e Gianpiero ZAFFIRI in proprio e, in qualità di legale

rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero ZAFFIRI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Enea D'ALONZO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1145 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MARINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARINO, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Novara, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver consentito, a seguito della gara valevole per la Coppa U17 provinciale *CUREGGIO – SAN GIACOMO* del 25.11.2023, in cui quest'ultima squadra non si è presentata, di annullare il referto relativo alla citata gara originariamente compilato nel quale si rappresentava la “mancanza squadra del San Giacomo” e a sostituirlo con altro referto non veritiero nel quale si dichiarava “la gara è stata anticipata il giorno del 25-11-2023 ore 15,00, la gara non è iniziata per impraticabilità del terreno di gioco”, su richiesta del Sig. Andrea RICCARDI, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione A.I.A. di Novara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di sospensione per il Sig. Giuseppe MARINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1182 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele COLASANTO, Raffaele CESARIO, e della società S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE COLASANTO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. Levante Azzurro S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto ha assunto, privo di tesseramento, nella stagione sportiva 2023-2024, la conduzione tecnica della squadra della società S.S.D. Levante Azzurro S.r.l. militante nel Campionato Giovanissimi Regionale Under 14 - Puglia;

RAFFAELE CESARIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D. Levante Azzurro S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato, nella stagione sportiva 2023-2024, la conduzione della squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato Giovanissimi Regionale Under 14 - Puglia, al Sig. Michele Colasanto privo di tesseramento;

S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti, di cui ai precedenti capi di incolpazione, posti in essere dal proprio Presidente, Sig. Raffaele Cesario, e dal Sig. Michele Colasanto, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'interesse della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele COLASANTO, e dal Sig. Raffaele CESARIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Michele COLASANTO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele CESARIO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1108 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e non impedito l'esposizione e la diffusione di due striscioni, entrambi non autorizzati e di contenuto offensivo e antisportivo, da parte della tifoseria organizzata della propria società, in occasione della gara di campionato di serie D, girone I, Trapani-La Fenice di Reggio Calabria, disputatasi in data 10.3.2024 presso lo Stadio Provinciale di Erice (TP); in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per mancata comparizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante rituale convocazione, senza addurre e documentare alcun motivo ostativo;

F.C. TRAPANI 1905 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta omissiva riconducibile al proprio Presidente e legale rappresentante p.t. come sopra indicata, sia per la condotta posta in essere dai propri sostenitori come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante p.t., per conto della società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca TURCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA TURCO, all'epoca dei fatti segretario della US Alessandria Calcio 1912, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 33, e 93, delle N.O.I.F., per avere apposto in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, le firme apocrife del Sig. Daniele Belgiovine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca TURCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca TURCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina